Informazione Regolamentata n. 20169-15-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 3 Giugno 2025 18:48:58	Euronext Growth Milan

Societa'	:	TALEA GROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	206540
Utenza - referente	:	TALEAGROUPN01 - Cannarozzi Giuseppe
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	3 Giugno 2025 18:48:58
Data/Ora Inizio Diffusione	:	3 Giugno 2025 18:48:58
Oggetto	:	TALEA GROUP: RICHIESTA LA CONFERMA DELLE MISURE PROTETTIVE EX ART. 19, COMMA 3, CCII E DELLE MISURE CAUTELARI

Testo del comunicato

Vedi allegato

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

TALEA GROUP
DIGITAL PEOPLE ORIENTED

Comunicato Stampa

TALEA GROUP: RICHIESTA LA CONFERMA DELLE MISURE PROTETTIVE EX ART. 19, COMMA 3, CCII E DELLE MISURE CAUTELARI

Viareggio, 3 giugno 2025 – **Talea Group S.p.A.** – società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana nata dal *rebranding* di Farmaè S.p.A. e *leader* nell'*e-retailing* di prodotti legati alla salute e benessere della persona e nei servizi *media* – ("**Talea**" o la "**Società**") informa che, nell'ambito della Composizione Negoziata della Crisi avviata presso la Camera di Commercio di Lucca, in data 31 maggio u.s., ai sensi dell'art. 19, comma 3 del Codice della Crisi ("CCII"), è stata presentata al Tribunale di Firenze istanza per la conferma delle misure protettive per tutti i creditori del Gruppo Talea, con esclusione dei diritti di credito per i lavoratori, per un tempo di 120 giorni. Contestualmente, è stata altresì presentata istanza per la concessione delle misure cautelari.

In particolare è stato richiesto al competente Tribunale di voler disporre:

- il divieto di iniziare e/o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società e sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
- il divieto di acquisto di diritti di prelazione non convenzionali;
- il divieto di proporre o proseguire azioni monitorie e per ingiunzione di pagamento;
- il divieto di intimare il pagamento di somme;
- il divieto di proporre e/o coltivare istanze per l'apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza;
- il divieto di rifiutare unilateralmente l'esecuzione dei contratti pendenti e/o di provocarne la risoluzione;
- il divieto per le banche e gli intermediari finanziari, così come per i mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti le misure sono state confermate, di mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non previa dimostrazione che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale.

Inoltre, di seguito un dettaglio dell'istanza presentata per la concessione delle misure cautelari:

- **nei confronti degli istituti di credito titolari dei rapporti di finanziamento** disporre la sospensione dell'obbligo di rimborso della quota capitale e della quota di interessi dei finanziamenti bancari in essere con gli istituti di credito, senza incorrere nella perdita del beneficio del termine;
- **disporre l'inibitoria** di escutere la garanzia per i suddetti istituti di credito il cui finanziamento è assistito da garanzie statali;
- ove ritenuto non già ricompreso nel divieto ex art 18 CCII, disporre il divieto, per gli istituti Bancari, **di mantenere, ove l'abbiano disposta, e comunque inibire la sospensione relativa alle linee di credito già accordate al momento dell'accesso alla Composizione Negoziata;**
- disporre **l'inibitoria per i suddetti istituti di credito, nonché per gli eventuali cessionari dei relativi crediti, di procedere alla segnalazione in Centrale Rischi e alla CRIF** per effetto della sospensione dei pagamenti di cui sopra;

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

- **disporre, *INAUDITA ALTERA PARTE*, lo svincolo dei conti correnti intestati alla società oggetto di pignoramenti**, con conseguente ripristino della operatività dei conti correnti e facoltà di disporre delle somme pignorate.
- **Nei confronti di tutti i fornitori**, disporre il divieto di (i) rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, (ii) provocarne la risoluzione, (iii) anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore, (iv) revocare le linee di credito già accordate per il solo fatto del mancato pagamento di crediti maturati successivamente al deposito dell'istanza di composizione negoziata, nonché la sospensione dell'obbligo di pagamento dei ratei dei piani di rientro sottoscritti.

***

Il presente comunicato è disponibile nella sezione *Investor Relations* del sito *internet* della Società www.taleagroupspa.com.

***

Talea Group S.p.A, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana nata dal rebranding di Farmaè S.p.A., è tra i principali gruppi digitali in Europa nel macrosettore multicanale della Salute, Benessere e Bellezza e nei servizi media per le imprese. Talea Group S.p.A. opera con un modello di business fondato su due aree di generazione di ricavi: l'Area Consumers e l'Area Industrial. L'Area Consumers è dedicata principalmente all'e-retaling e ad oggi opera su quattro industries attraverso diversi brand commerciali. Settore Salute e Benessere: Farmaè, Amicafarmacia, Farmaeurope, Docpeter, Superfarma, Farmahome, Dokidaki, VitaminCenter e BestBody; settore Bellezza: Beautyè; settore Ortopedia: Sanort; settore Arredo Design: Mood Concept Store. Inoltre nel segmento Salute, Benessere e Bellezza opera attraverso i Private Label Farmaè, Amicafarmacia, Gooimp, VitaminCompany e Best Body. L'Area Industrial è dedicata ai servizi media e di trasformazione digitale e ad oggi opera con Talea Media, la concessionaria pubblicitaria online del Gruppo, Valnan, l'agenzia di Comunicazione e Marketing online, e le attività di co-marketing.

Per ulteriori informazioni:

Euronext Growth Advisor & Specialist
Integrae SIM S.p.A.
Piazza Castello, 24, 20121 Milano
Tel. +39 02 80506160
info@integraesim.it

Investor Relation
Talea Group
Marco Di Filippo
Tel. +39 0584 1660552
ir@taleagroupspa.com

Fine Comunicato n.20169-15-2025	Numero di Pagine: 4